



L'attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tutela dei diritti di proprietà industriale

ANIMA – Milano, 21 novembre 2013

Direzione Regionale per la Lombardia
Area Antifrode

Roberto Gherardi - Tommaso de Angelis



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

D.Lgs. 300/1999 – art. 57

Istituisce le Agenzie Fiscali quali espressione delle funzioni degli ex Dipartimenti del Ministero delle Finanze

l'Agencia delle Dogane ...

... accanto ad un'attività prevalente tributaria nel commercio internazionale e tecnico-tributaria in campo nazionale, soddisfa una pluralità di interessi pubblici anche in settori extra-tributari

I funzionari dell'Agencia delle Dogane sono Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria – art. 55 e 57 – co. 3 – del c.p.p.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

... l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ...

In applicazione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7 Agosto 2012, l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2012 assumendo la nuova denominazione di

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

La lotta alle frodi in ambito comunitario

Definizione di RISCHIO:

Art. 4 – co. 1 – punto 25) Codice Doganale Comunitario

Reg. CEE 2913/1992 (C.D.C.)

25) rischio: la probabilita' che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunita' e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria, che

- impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o
- metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunita' e dei suoi Stati membri, o
- costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunita', per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori.

La lotta alle frodi in ambito comunitario

Gestione del RISCHIO:

Art. 4 – co. 1 – punto 26) Codice Doganale Comunitario

Reg. CEE 2913/1992 (C.D.C.)

la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi.

Ciò ricomprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.

inoltre art. 4 – septies e segg. delle

Disposizioni di applicazione al Codice Doganale Comunitario
(D.A.C.)

Reg. CEE 2454/1993

art. 13 Codice Doganale Comunitario

Misure di controllo da parte delle autorità doganali.

1. L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda.

2. I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.

... (omissis) ...

4. (omissis)



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

La lotta alle frodi in ambito comunitario



L'attività antifrode si realizza con la analisi dei rischi
preventiva / successiva a mezzo di:

1. consultazione dei database con flussi di traffico;
2. approfondimenti effettuati sulla base di informative comunitarie ed altre fonti di informazione;
3. esame della documentazione (anche a posteriori) a corredo delle dichiarazioni doganali oggetto di analisi



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa di riferimento

Immissione in libera pratica
Esportazione - Riesportazione
Introduzione territorio - art. 37
C.D.C.
Regime sospensivo
Zona franca o deposito franco

Comunitaria:

➤ Reg. (CE) 22 luglio 2003 n. 1383

Interv
merci
prop

Art. 1 - Condizioni d'intervento;

Art. 2 - Definizioni: merci **contraffatte**, merci **usurpative**, titolare del diritto, stampe e matrici;

Art. 3 - Casi di **NON applicazione** del regolamento e franchigia doganale (c.d. mercato grigio e bagaglio a seguito viaggiatori).

➤ Reg. (CE) 21 ottobre 2004 n. 1891

Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1383/2003

E successive integrazioni per prevedere la la modifica del formulario per la domanda di intervento comunitario per l'adesione all'U.E. di Bulgaria, Romania e Croazia

Normativa di riferimento

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/15

REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

Entrato in vigore il 19 luglio 2013

– applicabile dal 1° gennaio 2014, salvo alcuni articoli



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa di riferimento

Articolo 37

Presentazione di relazioni

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di adeguate raccomandazioni.

Tale relazione indica ogni incidente rilevante concernente medicinali in transito nel territorio doganale dell'Unione che potrebbe avere luogo nell'ambito del presente regolamento, come pure una valutazione del potenziale impatto sugli impegni assunti dall'Unione in relazione all'accesso ai medicinali a titolo della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, e le misure adottate per porre rimedio alle situazioni che creano effetti pregiudizievoli a tale riguardo.

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

Le domande accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire, e non devono essere prorogate.

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione:
 - a) dell'articolo 6, dell'articolo 12, paragrafo 7, e dell'articolo 22, paragrafo 3, i quali si applicano a decorrere dal 19 luglio 2013;
 - b) dell'articolo 31, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, e dell'articolo 33, i quali si applicano dalla data in cui è istituita la banca dati centrale di cui all'articolo 32. La Commissione rende pubblica tale data.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa di riferimento

Prassi Nazionale:

➤ Circolare n. 32/D del 23 giugno 2004

Procedura “**ex officio**” – quando esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale – sospensione svincolo o blocco delle merci per **3 gg.** lavorativi, informando il titolare del diritto (art. 4 Reg. CE 1383/2003)

dell’Autorità

Procedura “**ordinaria**” – a seguito di domanda d’intervento nazionale o comunitaria per **10 gg.** lavorativi (3 gg. per merci deperibili) dalla data della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco (art. 11 Reg. CE 1383/2003)

➤ Circola

Istruzioni integrative alla Circ. 32/D



L'Agenzia

L'operatore economico

Il cittadino

- Servizi online
- Accise
- e-customs.it - AIDA
- Norme e accordi
- Operatore Economico Autorizzato - AEO
- Software
- Regimi e istituti doganali
- Classificazione delle merci
- Aree tematiche**
 - ▶ Lotta alla contraffazione**
 - La Convenzione di Washington (CITES)
 - Sicurezza dei prodotti
 - Il Trovatore
 - Sportello Unico Doganale
- E inoltre
- Restituzione all'esportazione - SAISA
- Modulistica
- Calendario contribuente

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [Aree tematiche](#) - [Lotta alla contraffazione](#) - [L'intervento delle Autorità doganali](#) - L'intervento delle Autorità doganali

L'intervento delle Autorità doganali

Nell'ambito dell'Agenzia delle Dogane, il settore della lotta alle frodi è gestito dall'**Ufficio Centrale Antifrode**, in cui è incardinato l'**Ufficio Investigazioni**, direttamente responsabile della contraffazione. L'Autorità doganale esercita il proprio potere di intervento secondo le modalità ed i poteri precisati agli artt. 4 e 9 del Regolamento CE n. 1383/2003 che le attribuiscono il potere di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci sospettate, informandone l'Ufficio Antifrode Centrale e il titolare del diritto.

Le competenze dell'Ufficio Centrale Antifrode nell'ambito della contraffazione:

- ▶ attività strategica di analisi e contrasto degli illeciti tributari ed extratributari;
- ▶ indirizzo e il coordinamento delle Direzioni interregionali, regionali e provinciali nelle materie di competenza;
- ▶ predisposizione e la gestione del processo di analisi dei rischi;
- ▶ realizzazione delle banche dati utilizzabili per il contrasto agli illeciti, individuando anche i necessari collegamenti con banche dati di altre amministrazioni, enti o istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali;
- ▶ gestione della banca dati antifrode contenente le segnalazioni di irregolarità accertate dagli uffici dell'Agenzia;

Nell'Ufficio Centrale Antifrode è incardinata la **Sala analisi**, con funzioni di monitoraggio e analisi dei flussi commerciali a rischio.

L'Ufficio Investigazioni è responsabile per le attività legate alla Lotta alla contraffazione:

- ▶ gestisce l'acquisizione, l'esame e la validazione delle istanze di tutela presentate dai Titolari dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dei Regolamenti UE 1383/2003 e 1891/2004;
- ▶ adotta il provvedimento di tutela entro 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- ▶ inserisce le domande d'intervento nella banca dati FALSTAFF.
- ▶ verifica, attraverso monitoraggi periodici, l'efficacia operativa delle strutture antifrode territoriali;
- ▶ svolge attività diretta per il contrasto dei fenomeni fraudolenti anche in collaborazione con altre Forze di Polizia;
- ▶ conduce Operazioni di polizia giudiziaria direttamente delegate dall'Autorità Giudiziaria;
- ▶ predispone e cura la partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione Europea e da altri Organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto degli illeciti (Operazioni doganali congiunte);
- ▶ gestisce tutta l'attività inerente la cooperazione amministrativa nel settore delle frodi (risorse proprie e IVA);
- ▶ gestisce la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di Polizia (Convenzione Napoli II nelle materie ex 3° pilastro).

Ufficio Centrale Antifrode:

Telefono : 0039 0650246135
Fax : 0039 0650957300
E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

Lotta alla contraffazione -
L'intervento nella fase del controllo

L'analisi dei flussi merceologici

Misure doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Art. 4

54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.



Full Automated Logical System Against Forgery and Fraud





L'Agenzia

L'operatore economico

Il cittadino

Servizi online

Accise

e-customs.it - AIDA

Norme e accordi

Operatore Economico Autorizzato - AEO

Software

Regimi e istituti doganali

Classificazione delle merci

Aree tematiche

▶ **Lotta alla contraffazione**

■ La Convenzione di Washington (CITES)

■ Sicurezza dei prodotti

■ Il Trovatore

■ Sportello Unico Doganale

E inoltre

Restituzione all'esportazione - SAISA

Modulistica

Calendario contribuente

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [Aree tematiche](#) - [Lotta alla contraffazione](#) - Progetto F.A.L.S.T.A.F.F.: i nuovi strumenti doganali per la lotta alla contraffazione.

Progetto F.A.L.S.T.A.F.F.: i nuovi strumenti doganali per la lotta alla contraffazione.

▶ Nota n° 169333 del 4 febbraio 2010 - [Progetto Falstaff - Trasmissione on line delle istanze di tutela - pdf](#)

▶ [Questionario on-line: Utilizzo della tecnologia RFID per la Lotta alla Contraffazione.](#)

▶ [Progetto F.A.L.S.T.A.F.F.: i nuovi strumenti doganali per la lotta alla contraffazione.](#) (formato .zip 2,19 MB)

▶ [Il progetto è stato avviato nel 2004 - pdf.](#)

Nel 2005 il progetto FALSTAFF ha ricevuto la [Menzione d'onore](#) (formato .pdf 156 KB) negli eEurope Awards, Oscar Europeo 2005 per le migliori iniziative di e-government, che ha avuto luogo a Manchester, presso la Presidenza del Regno Unito del Consiglio UE.

In questi ultimi anni il fenomeno della contraffazione ha assunto un carattere estremamente rilevante in quanto costituisce una seria minaccia per la sicurezza internazionale, per la salute dei consumatori e per lo sviluppo economico.

In tale ambito l'[autorità doganale è chiamata a contrastare ogni devianza o abuso alle corrette regole del libero scambio](#) (formato .pdf 1,88 MB) ma con riguardo alle sempre più pressanti esigenze di fluidità delle transazioni commerciali, l'obiettivo è quindi di tutelare la correttezza del libero commercio senza però rallentarlo.

Nel rispetto di tali esigenze, il progetto di lotta alla contraffazione, elaborato dall'Agenzia delle Dogane, si concretizza nella costituzione di una banca dati multimediale dei prodotti autentici inserita nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) dell'Agenzia.

La banca dati, alimentata dagli stessi titolari del diritto, consente, ma non solo, di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di contraffazione con le caratteristiche dei prodotti originali.

In sintesi, ogni azienda che richieda un intervento di tutela di un proprio prodotto genera, nella banca dati, una scheda in cui possono inoltre essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo contraddistinguono.

Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la "mappa" dei suoi itinerari doganali.

I funzionari doganali possono interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale e possono avvalersi, per le richieste di intervento, dei tecnici delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela.

La banca dati si integra, inoltre, con il Circuito Doganale di Controllo e permette di definire ulteriori profili di rischio a cui sono collegate specifiche azioni per la tutela dei prodotti protetti da marchio.

Il Circuito Doganale di Controllo analizza, in tempo reale, tutte le dichiarazioni di importazione ed esportazione presentante in dogana e le indirizza automaticamente ai canali di controllo abbinati ai profili di rischio elaborati anche in base ai parametri indicati, nelle schede, dalle aziende.

Con questa realizzazione l'Agenzia delle Dogane ha già dato risposta concreta ad alcune delle esigenze più pressanti emerse nel corso del primo congresso mondiale sulla lotta alla contraffazione: identificare il maggior numero possibile di prodotti e strategie di contraffazione ed intervenire il più rapidamente possibile; obiettivi, questi, raggiungibili solo con strumenti telematici.

La Banca Dati FALSTAFF - patrimonio informativo per il contrasto agli illeciti.



Conoscere FALSTAFF
Informazioni



L'Agenzia

L'operatore economico

Il cittadino

- Servizi online
- Accise
- e-customs.it - AIDA
- Norme e accordi
- Operatore Economico Autorizzato - AEO
- Software
- Regimi e istituti doganali
- Classificazione delle merci

Aree tematiche

► Lotta alla contraffazione


- La Convenzione di Washington (CITES)
- Sicurezza dei prodotti
- Il Trovatore
- Sportello Unico Doganale

E inoltre

- Restituzione all'esportazione - SAISA
- Modulistica
- Calendario contribuente

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [Aree tematiche](#) - [Lotta alla contraffazione](#) - [La richiesta di tutela alle Autorità doganali](#) -

- ▲ [Che cos'è FALSTAFF?](#)
- ▲ [Esistono strumenti specifici di tutela per i titolari di diritti di proprietà intellettuale?](#)
- ▲ [Che cos'è un'istanza di tutela?](#)
- ▲ [Quali sono le condizioni di intervento dell'Autorità doganale?](#)
- ▲ [Quali sono i dati contenuti nell'istanza?](#)
- ▲ [Chi può richiedere una richiesta di tutela?](#)
- ▲ [Quanto costa depositare un'istanza?](#)
- ▲ [Quale valenza ha?](#)
- ▲ [Che durata ha e da quando ha valore?](#)
- ▲ [Come si presenta?](#)
- ▲ [Quali sono i vantaggi derivanti?](#)
- ▲ [Cosa fa il funzionario doganale se sospetta un prodotto non sicuro o non conforme agli standard di qualità?](#)
- ▲ [Chi può accedere all'applicazione per la consultazione e la trasmissione delle istanze?](#)
- ▲ [Come si accede all'applicazione per la consultazione e la trasmissione delle istanze?](#)
- ▲ [Esiste un sito internet dove poter consultare le modalità di abilitazione e una sezione FAQ?](#)
- ▲ [Come si ottiene l'autorizzazione al Servizio Telematico Doganale?](#)
- ▲ [Con quale profilo occorre registrarsi al Servizio Telematico Doganale?](#)
- ▲ [Cosa fare se si è già in possesso di abilitazione al Servizio Telematico Doganale?](#)
- ▲ [Perché è previsto un codice di accesso personale ed un numero di autorizzazione? Non sarebbe sufficiente un solo codice?](#)
- ▲ [Quali azioni bisogna eseguire una volta in possesso dell'autorizzazione al Servizio Telematico Doganale per l'utilizzo dell'applicazione "Lotta alla Contraffazione"?](#)
- ▲ [Quali azioni bisogna effettuare per accedere all'applicazione per consultare e/o aggiornare istanze di tutela già presentate solo in forma cartacea ed accettate dall'Agenzia delle Dogane?](#)
- ▲ [Quali azioni bisogna effettuare per accedere all'applicazione per l'invio delle istanze di tutela on-line?](#)
- ▲ [Un utente accede correttamente al Servizio Telematico Doganale ma non riesce ad accedere all'applicazione, il sistema fornisce un messaggio di errore Utente non censito. Cosa è successo?](#)
- ▲ [L'invio telematico delle istanze di tutela sostituisce quello cartaceo?](#)
- ▲ [Cosa fare nel caso di titolari esteri?](#)



Come fare per...

- Utilizzare il Servizio Telematico Do
- Predisporre i documenti per l'invio
- Utilizzare le applicazioni Internet
- Richiedere informazioni sulla normativa gestione merci e sui dazi doganali
- Richiedere Assistenza

Alla Dogana per...


- Ritirare la prima autorizzazione E.I.
- Ritirare le nuove autorizzazioni E.I.
- Ottenere lo status di Operatore

Strumenti

- RSS [istruzioni per l'uso]
- Ricerca i campi dei Tracciati Unificati
- Ricerca i campi dei tracciati Accise energetici / alcolici
- Ricerca i codici TARIC
- Trova l'Ufficio
- Consulta le FAQ
- Tabella informative

Detto da voi

- Suggerimenti
- Informazioni più visitate



Cerca

e lo abbia autorizzato, al
zione da parte
vivo titolari.

La istanze di tutela con FALSTAFF



I titolari dei diritti presentano l'istanza di tutela via WEB



l'Agenzia delle Dogane verifica e valida



i dati che confluiscono nel Sistema Informatico dell'Agenzia. Le istanze sono disponibili in tempo reale a tutti gli Uffici



durante l'attività ispettiva, i funzionari doganali si avvalgono di FALSTAFF per consultare tutte le informazioni, fornite direttamente dai titolari, utili all'individuazione delle merci contraffatte o non conformi agli standard di qualità e sicurezza



Ai titolari viene notificato il fermo di merci sospette per l'intervento di esperti/enti di certificazione, entro i termini fissati per il fermo amministrativo



Come opera AIDA al passaggio del confine delle merci - Flow di funzionamento -



Operatore Economico
Autorizzato

FALSTAFF-
Istanze di tutela



Operazione doganale



Rischio 5

Rischio 1

Rischio 4

Rischio 2

Rischio 3

Analisi dei rischi
Circuito Doganale
di Controllo



VM

CS

CD

CA

Feedback dei controlli
AIDA AUTOAPPRENDE



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

Gli accordi di partenariato

Vengono stipulati con le associazioni
rappresentative delle aziende maggiormente
danneggiate da questo fenomeno

L'Agenzia

L'operatore economico

Il cittadino

- Servizi online
- Accise
- e-customs.it - AIDA
- Norme e accordi
- Operatore Economico Autorizzato - AEO
- Software
- Regimi e istituti doganali
- Classificazione delle merci
- Aree tematiche**
 - Lotta alla contraffazione**
 - » La Convenzione di Washington (CITES)
 - » Sicurezza dei prodotti
 - » Il Trovatore
 - » Sportello Unico Doganale
- E inoltre
- Restituzione all'esportazione - SAISA
- Modulistica
- Calendario contribuente

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [Aree tematiche](#) - [Lotta alla contraffazione](#) - [Le attività dell'Agenzia](#) - [I Meas](#) - [Partnership con le aziende](#)


Partnership con le aziende

MEMORANDUM D'INTESA

SIGLA	ASSOCIAZIONE	ANNO STIPULA			
FAPAV	Federazione antipirateria audiovisiva	2002	15.01.2002		
FPM	Federazione contro la pirateria musicale	2002	15.01.2002		
SNB REACT	Associazione cooperativa d'impresе olandese	2002	09.09.2002		
ANCI	Associazione nazionale calzaturifici italiani	2002	07.12.2002		
ASSUTEL	Associazione nazionale aziende degli utensili elettrici	2003	04.07.2003		
IMQ	Istituto del marchio di qualità	2003	04.07.2003		
ANIE	Associazione nazionale industrie elettriche	2003	22.07.2003		
INDICAM	Istituto di contromarca per la lotta alla contraffazione	2003	03.09.2003		
FEDERCONSUMATORI	Federconsumatori	2004	29.03.2004		
ASSOGIOCATTOLI	Assogiocattoli	2004	31.03.2004		
FEDERLEGNO - ARREDO	Federlegno - Arredo	2004	21.04.2004		
CONFINDUSTRIA	Confindustria	2004	03.06.2004		
CONFAPI	Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria	2004	22.06.2004		
ASSICC	Associazione Italiana Commercio Chimico	2005	19.01.2005		
ASSICOR	Associazione Intercamerale di Coordinamento per lo Sviluppo produttivo dell'Oreficeria, argenteria e affini	2005	22.02.2005		
S.M.I.	Sistema Moda Italia	2005	28.02.2005		
A.T.I.	Associazione Tessile Italiana	2005	28.02.2005		
T.V.	Federazione Tessilvari	2005	28.02.2005		
ASSOCOMPLAST	Associazione Nazionale Plastiche e Gomma	ASSINDUSTRIA ASCOLI PICENO	Assindustria Ascoli Piceno	2005	30.09.2005
A.N.F.A.O. - CERTOTTICA	Associazione Nazionale	UNINDUSTRIA PADOVA	Unindustria Padova	2005	18.10.2005
UNINDUSTRIA TREVISO	(Rappresenta le indu	ASSINDUSTRIA FIRENZE	Assindustria Firenze	2005	19.10.2005
UNIDI	Unione Nazionale Inc	ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA	Associazione Industriale Bresciana	2006	25.01.2006
		ASSORIMAP	l'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di materie plastiche	2006	23.06.2006
		FEDERACCIAI	Federacciai	2007	21.06.2007
		UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE	Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Robot e Automazione	2007	10.07.2007
		ASSOPROM	Associazione Italiana Produttori e Distributori Articoli Pubblicitari e Promozionali	2008	21.05.2008
		CONFCOMMERCIO	Confederazione Generale Italiana del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI	2008	18.06.2008
		ANIMA	Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia ed Affine	2008	25.07.2008
		ANVE	Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori	2009	19.05.2009

Gli accordi di partenariato

L'Autorità doganale svolge anche indagini non necessariamente sollecitate dai titolari dei diritti l'attività autonoma di intelligence ...



monitorizza i flussi di traffico e predispone appositi profili di rischio, sulla base delle informazioni conosciute autonomamente...

... utilizzando anche le banche dati libere disponibili in INTERNET ...

The image shows a screenshot of the UAMI (Ufficio Italiano Marchi e Modelli) website. The top navigation bar includes links for 'FAQ', 'Contatto', 'Mappa del sito', and 'Links'. The main header identifies the site as 'L'UFFICIO PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI, DISEGNI E MODELLI DELL'UNIONE EUROPEA'. The breadcrumb trail indicates the user is in 'Qualità Plus > Banche dati'.

The main content area is titled 'CTM-ONLINE - Servizio di consultazione dei marchi - Ricerca di base'. It features a search interface with the following elements:

- Inserisci i tuoi criteri di ricerca:** A search box for 'Numero del marchio:' and a dropdown menu for 'Base del marchio:' set to 'Tutti i marchi'.
- Qualità plus sidebar:** Includes links for 'Sistema di gestione della qualità', 'Carta dei servizi', 'Indagine sul grado di soddisfazione degli utenti', 'Unità Reclami', and 'Accordi di cooperazione tecnica con gli uffici nazionali'.
- Testi normativi sidebar:** Includes a link for 'Marchi'.

Below the search interface, a detailed search form is shown for the 'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI'. It includes the following sections:

- Sei in:** [dati](#) / [Ricerca per Testo](#) [altre ricerche: [Codice](#) [Data](#) [Provincia](#) [Testo](#) [Titolare](#) [Classe](#) [Ricerca avanzata](#)]
- Visualizza Info:** La ricerca riguarda le domande depositate fra il **1 gennaio 1980** e il **03 dicembre 2012**. N.B. Per i CCP, i CCPF, le **novità vegetali** e i **semiconduttori**, la data iniziale è il **1° ottobre 1989**.
- Selezione tutte le categorie:** A list of checkboxes for various categories including 'Invenzioni', 'Modelli di Utilità', 'Modelli Ornamentali e Disegni', 'Marchi', 'Traduzioni BE/DE (Brevetti Europei)', 'Novità varietà vegetali', 'Certificati di protezione complementari per i medicinali', 'Certificati di protezione complementari per fitosanitari', and 'Nuove topografie per semiconduttori'.
- Selezionare il metodo di ricerca:** Radio buttons for 'una o più parole, una o più frasi (criterio AND)', 'una o più parole, una o più frasi (criterio OR)', 'uno o più prefissi di parola (*) (criterio AND)', and 'uno o più prefissi di parola (*) (criterio OR)'. A note states: '(*) ogni prefisso di parola deve essere composto da almeno tre caratteri.'
- digitare il testo da cercare:** A search box containing the text 'CJF'. Below it, a note says: 'le parole devono essere separate da uno spazio, oppure dai seguenti caratteri: «#», «;», «-»'.
- cerca** button.

At the bottom of the page, there is a footer with copyright information: 'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Realizzazione: Andrea Facchini, Lidio Maresca, Andrea Pasqucci - © 2008. Dal 27 ottobre 2008: 7730056 accessi all'area dati. Sessioni attualmente aperte: 1.135'. On the right side, there are links for 'Avvisi legali', 'Tutela dei dati', and 'Compatibilità'. At the bottom right, there are buttons for 'Segue', 'Fondo di cooperazione', 'Programma di convergenza', and 'Archivio notizie'.

Direzione Regionale per la Lombardia



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

.. La massiccia azione di contrasto al fenomeno ha fatto registrare un **decremento** dei flussi diretti ...

... le diverse frontiere della contraffazione – un possibile caso ...

- l'invio diretto in Italia
- l'ingresso in un porto o aeroporto nell'U.E. e la successiva circolazione intracomunitaria;
- l'invio dei tratti distintivi del marchio, da assemblare in Italia con il prodotto contraffatto.



Prodotto impacchettato in maniera sommaria, in casse – dichiarato (o non dichiarato) come altra merce



Brand XY, istruzioni d'uso e scatole da assemblare





TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union > Customs > Customs controls > Counterfeit_piracy > Right_holders

About us | Online Databases | Tenders & Grants | FAQ | Subscribe to newflash | What's new? | Sitemap

Taxation

Customs

+ Policy Issues

Safety and Security
Amendment

+ Calculation of customs duties

+ Procedural aspects

Customs controls

General

+ Risk management

Counterfeit and piracy

A serious problem for
everyone

Legislation

Right holders' defence

How can right holders protect themselves from counterfeiting and piracy?

Customs administrations play an essential role in protecting the EU market. However, customs cannot achieve significant results in the fight against counterfeiting and piracy without the help of the right holders themselves. This co-operation is the most effective weapon and as such must be strengthened. The industries can fend off repeated attacks by counterfeiters through lodging applications for action with the competent customs department.

[Manual for applications for customs action](#) (654 Kb)

The manual explains the IPR application procedure and provides guidance on questions that might arise. The manual consist of 2 main parts; one for national applications and one for Community applications. It further contains recommended forms for providing information to the customs authorities.

It is recommended to submit the different forms as much as possible in electronic form to the customs authorities.

Application for action and the declaration according to article 6

to fill in on screen and print (PDF format)

Submission of important and urgent information

Two forms have been elaborated in close collaboration with industry. The aim is to provide a mechanism to notify the relevant customs administrations swiftly, in a clear structured way about specific information or general trends concerning suspected counterfeit goods.

These forms should be sent to the relevant [contact point](#) (89 Kb) : [Contact point](#)

- "[RED ALERT](#) (20 Kb) [xls](#) (26 Kb)" form, to be used to notify customs about urgent, specific information
- "[NEW TRENDS](#) (23 Kb) [xls](#) (28 Kb)" form to be used to notify customs about new trends

Red Alert

New trends



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

Ipotesi illecite contestate

Spesso in concorso con il contrabbando
Artt. 282 → 295 *bis* T.U.L.D. – D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43

all'immissione in libera pratica

all'esportazione

Art. 473 C.P. – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Art. 474 C.P. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

In alcuni casi, per estendere i controlli alla filiera, viene richiesta dai funzionari doganali la “consegna controllata” – così come previsto dall'art. 9 della Legge 146/2006 (*Ratifica Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*) dei delitti ex artt. 473 e 474 C.P.

Art. 517 ter C.P. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art. 517 quater C.P. – Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa di riferimento

Nazionale, tutela penale

dopo la novella inserita con l'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 473 C.P. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, **senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso** di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera o fa uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, **senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso** di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Es. tecnologia

inserita nel TOOL

MARCHI, MODELLI, BREVETTI purchè REGISTRATI



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa di riferimento

Nazionale, tutela pe

Condotta tipica
riscontrabile all'immissione
in libera pratica e nel
transito comunitario

Art. 474 C.P. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

MARCHI, MODELLI, BREVETTI REGISTRATI



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa di riferimento

Nazionale, tutela penale

Art. 474 bis C.P. – (Confisca)

Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Confisca per
equivalente

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

La confisca per equivalente, prevista dall' art. 322 ter del c.p., è una misura ablativa a carattere sanzionatorio che ha per oggetto quei beni che sono nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato senza la necessità di dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il delitto e le cose confiscate.

I presupposti per l'applicazione della confisca per equivalente sono:

- configurazione nei confronti della persona indagata di uno dei reati per i quali è ammessa la confisca (reato presupposto);
- mancato rinvenimento del prezzo o del profitto del reato nel compendio patrimoniale del reo;
- i beni devono essere nella disponibilità del reo.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa di riferimento

Nazionale, tutela penale

esclusi i casi di vincolo associativo

Art. 474 ter C.P. – (Circostanza aggravante).

Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

Art. 474 quater C.P. – (Circostanza attenuante).

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa di riferimento

Nazionale, tutela penale

Inoltre la Legge 23 luglio 2005, n. 144, art. 17, comma 1 – (contrasto alla criminalità organizzata) – ha provveduto all’inserimento anche dei reati di cui all’art. 9, co. 1, lettera a), della Legge n. 146 del 16 marzo 2006

Omissione o ritardo del sequestro probatorio – operazioni sotto copertura
– consegna controllata

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa nazionale di riferimento

... da ricordare ...

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Responsabilità Amministrativa degli Enti per fatti dipendenti da reato

(misure interdittive art. 9 – comma 2 –)

anche per artt. 473 – 474 – 517 del C.P.



In caso di “gravi
indizi” di cui
all’art. 45 del
D.Lgs. 231/2001

P.M. richiesta al G.I.P.

che provvede con
Ordinanza



La contraffazione, infatti, è uno dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti amministrativi derivanti da reato prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

I presupposti per l'applicazione di tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso dai soggetti indicati nell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 (persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente) o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
- il reato deve rientrare tra quelli indicati dagli artt. dal 24 a 25 undecies (reato presupposto);
- il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L' art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001 elenca le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- Sanzione pecuniaria (art. 10).
- Sanzioni interdittive (art. 9).
- Confisca anche nella forma per equivalente (art. 19).
- Pubblicazione della sentenza (art. 76).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate come misura cautelare (art 45) in presenza di gravi indizi di colpevolezza e reiterazione del reato.



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Direzione Regionale per la Lombardia

Normativa nazionale di riferimento

Nazionale, tutela penale

USURPAZIONE

Art. 517 ter C.P. – (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Art. 517 quater C.P. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Normativa nazionale di riferimento

Nazionale, tutela penale o amministrativa ?



Le piccole spedizioni via aerea – corrieri o
spedizioni postali



Art. 9 – legge 689/1981

Principio di specialità.

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,

si applica la disposizione speciale.

Art. 1 – comma 7 – D.L. 35/2005 convertito con Legge 80/2005

La Cassazione Sezioni Unite, con sentenza n. 22225 emessa in data 8 giugno 2012, ha chiarito definitivamente che “non può configurarsi una responsabilità penale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”.

Normativa nazionale di riferimento

Nazionale, tutela penale o amministrativa ?

Le piccole spedizioni via aerea – corrieri o spedizioni postali

Art. 1 – comma 7 – D.L. 35/2005 convertito in Legge 80/2005.

E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro fino a 7.000 Euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 Euro fino ad un milione di Euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 giugno 2013****relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio**

(considerando quanto segue)

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, tale commercializzazione può ingannare i consumatori e può talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell'Unione e adottare misure volte a contrastare tale commercializzazione illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che, alla luce delle evoluzioni economiche, commerciali e legali, era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, nonché per garantire l'opportuna certezza del diritto.

(6) Le violazioni risultanti dal cosiddetto commercio parallelo illegale e dai superamenti dei quantitativi sono escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003. Le merci soggette a commercio parallelo illegale, vale a dire le merci che sono state fabbricate con l'accordo del titolare del diritto ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione, e le merci oggetto di superamenti dei quantitativi, vale a dire le merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata dal titolare del diritto a produrre un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto, sono fabbricate come merci autentiche, e non è pertanto opportuno che le autorità doganali concentrino i loro sforzi su di esse. Il commercio parallelo illegale e i superamenti dei quantitativi dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Regionale per la Lombardia

(11) In base alla «dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. Pertanto, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione e con la sua politica di cooperazione allo sviluppo, per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio doganale dell'Unione, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali medicinali siano dirottati sul mercato dell'Unione.

(24) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non dovrebbe tuttavia impedire al destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui la merce è stata rinvenuta. Tali persone possono comprendere, se del caso, gli intermediari. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle autorità doganali a seguito di un intervento doganale, qualora lo svincolo delle merci sia sospeso o le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

Il nuovo testo introduce una serie di modifiche volte a colmare le lacune della precedente normativa, fornendo una protezione più efficace ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell'Unione conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in particolare quando le merci si trovano nelle situazioni seguenti:

- a) merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, per l'esportazione o la riesportazione;
- b) merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione;
- c) merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

...

4. Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

5. Il presente regolamento non si applica alle merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto né alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto.

Tutelabili in dogana anche le denominazioni commerciali – Vietato l'ingresso ai dispositivi che eludono misure tecnologiche

Il Regolamento estende l'intervento doganale anche a diritti finora non tutelati quali le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati, progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche.

Infatti i diritti per i quali attualmente può essere richiesto oggi l'intervento dell'autorità doganale sono i marchi, i brevetti, i design (registrati o non registrati), i diritti d'autore, i certificati complementari di protezione, le privative per novità vegetali, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. A questi pertanto dal 1 gennaio 2014 si aggiungeranno le denominazioni commerciali protette ai sensi della normativa nazionale o UE. Potrà richiedere l'intervento dell'autorità doganale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia valido in uno o più paesi UE.

Legge 21 febbraio 1989 n. 70 – Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 1. *Definizioni*

1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

- a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
- b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
- c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

- a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
- b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Dispositivi che eludono misure tecnologiche



17 SET 2013 19:18

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «diritto di proprietà intellettuale»:

- un marchio;
- un disegno o modello;
- un diritto d'autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
- un'indicazione geografica;
- un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
- un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali;
- un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari;
- una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
- una privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legislazione nazionale;
- una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
- un modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell'Unione;
- una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;

2) «marchio»:

- un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario;
- un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
- un marchio registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell'Unione;

3) «disegno» o «modello»:

- un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari;
- un disegno o modello registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
- un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell'Unione;

4) «indicazione geografica»:

- un'indicazione geografica o una designazione d'origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- un'indicazione geografica o una designazione d'origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- una denominazione geografica per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- un'indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ;
- un'indicazione geografica per i prodotti non rientranti nelle lettere da a) a d), purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
- un'indicazione geografica ai sensi degli accordi tra l'Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi;

5) «merci contraffatte»:

- le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
- le merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;
- l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica;

6) «merci usurpative»: le merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

7) «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale»: merci per le quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

- merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;
- dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un'azione che viola detti diritti in tale Stato membro;
- qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;

8) «titolare del diritto»: il titolare di un diritto di proprietà intellettuale;

9) «domanda»: una domanda presentata al servizio doganale competente affinché le autorità doganali intervengano nel rispetto delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;

10) «domanda nazionale»: una domanda in cui si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro;

11) «domanda dell'unione»: una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri;

12) «richiedente»: persona o entità a nome della quale è presentata una domanda;

13) «destinatario della decisione»: il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda;

14) «detentore delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale o che ha un diritto analogo di disporre, o il controllo fisico su tali merci;

15) «dichiarante»: il dichiarante quale definito all'articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

16) «distruzione»: la distruzione fisica, il riciclaggio o lo smaltimento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in modo da non arrecare danni al destinatario della decisione;

17) «territorio doganale dell'unione»: il territorio doganale della Comunità quale definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

18) «svincolo della merce»: il rilascio della merce quale definito all'articolo 4, punto 20, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

19) «piccola spedizione»: una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che:

comporta al massimo tre unità;

ovvero

ha un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi.

Articolo 17

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell'accoglimento di una domanda

1. Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci.
3. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo delle merci o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco.
4. Le autorità doganali informano il destinatario della decisione e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o presunta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso le immagini disponibili delle stesse. Le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell'indirizzo del destinatario, del mittente e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell'origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

Articolo 18

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci prima dell'accoglimento di una domanda

4. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi:
 - se non hanno identificato nessuna persona o entità avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci;
 - se non hanno ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, o hanno respinto una tale domanda.

Articolo 19

Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate

1. Le autorità doganali offrono al destinatario della decisione e al dichiarante o al detentore delle merci la possibilità di ispezionare le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.
2. Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione.

L'art. 23 prevede la cosiddetta "procedura semplificata" per la distruzione delle merci in violazione. In base ad essa (la procedura non è applicabile negli ordinamenti ove l'azione penale risulti obbligatoria ed il fatto costituisca reato), le autorità doganali possono sempre procedere alla distruzione di merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza necessità di determinare se la violazione effettivamente sussista, qualora ricevano le seguenti comunicazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci medesime (3 giorni in caso di merci deperibili):

- i) il soggetto che ha fatto domanda di monitoraggio doganale deve confermare di ritenere che un diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e di concordare con la distruzione dei beni in violazione;
- ii) il detentore delle merci in violazione (ovvero colui che fa la dichiarazione in dogana) deve confermare il proprio accordo alla distruzione. Il silenzio di quest'ultimo può essere valutato dall'autorità doganale quale assenso a procedere.

Nel caso in cui il titolare della domanda di monitoraggio non provveda alla comunicazione sub i) entro i termini, l'autorità doganale rilascia le merci a meno che non venga informata del fatto che è stato avviato un procedimento per l'accertamento della violazione. Se è invece il detentore delle merci / dichiarante a non far prevenire nei termini la conferma sub ii), e le autorità non valutano tale silenzio come assenso a procedere, le autorità medesime danno comunicazione immediata al titolare della domanda di monitoraggio, il quale negli stessi termini di 10/3 giorni dovrà avviare un procedimento per l'accertamento della violazione, dandone notizia alle autorità doganali; in mancanza, queste ultime provvederanno al rilascio dei beni sospettati di contraffazione.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infine, i costi di vigilanza doganale e distruzione dovranno essere rimborsati dal titolare della domanda di monitoraggio se richiesto dalle autorità doganali, salvo ovviamente in tal caso il diritto dell'interessato di rivalersi sull'autore della violazione.

Legge 24 dicembre 2003 n° 350 (G.U. 27 dicembre 2003)

Art. 4.

(Finanziamento agli investimenti)

80. L'autorità amministrativa, quando accerta all'atto dell'importazione, della esportazione, della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre, anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

Viene estesa la procedura semplificata per la distruzione dei falsi inviati per posta con l'inserimento di una procedura ad hoc per le piccole spedizioni (la procedura non è applicabile negli ordinamenti ove l'azione penale risulti obbligatoria ed il fatto costituisca reato)

Consiste in una specifica procedura di distruzione per le merci contraffatte oggetto di piccole spedizioni (spedizione fino a 2 kg. di peso o fino a tre unità di prodotto) via posta o corriere espresso (art. 26). Tale iter viene applicato in automatico dalle autorità doganali ad ogni blocco, a patto che l'interessato abbia specificato nella domanda di monitoraggio di volerne usufruire (art. 26 comma (d)). In questo caso, entro un giorno lavorativo dal blocco, le autorità doganali informano il detentore delle merci, dichiarante, indicando l'intenzione di distruggere le merci medesime. Questi, entro 10 giorni, può esprimere il proprio parere, confermando l'accordo alla distruzione oppure opponendovisi. Se non perviene alcuna conferma di accordo o opposizione alla distruzione, le autorità doganali possono comunque dedurre l'accordo alla distruzione e procedere in tal senso; viceversa, esse si rivolgono immediatamente al titolare della domanda di monitoraggio, informandolo del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante /detentore delle merci, nonché del regime doganale, dell'origine, della provenienza e della destinazione dei beni bloccati. Se, entro 8 giorni da tale comunicazione, il titolare della domanda di monitoraggio non trasmette alle autorità doganali informazioni sull'avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, le stesse procedono al rilascio delle merci.

Articolo 26

Procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni

Il presente articolo si applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpative;
- b) le merci non sono deperibili;
- c) le merci sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda;
- d) il destinatario della decisione ha chiesto nella sua domanda il ricorso alla procedura di cui al presente articolo;
- e) le merci sono trasportate in piccole spedizioni.

Merci in transito

Il nuovo regolamento non contiene invece novità sulla questione delle cosiddette merci in transito, cioè provenienti da, e destinate a, paesi extra-UE ma che transitano per uno o più paesi UE.

Infatti, a seguito dell'emanazione delle decisioni della CGUE relative ai casi Philips e Nokia (procedimenti riuniti C 446/09 e C 495/09), nelle quali la Corte aveva affermato che le autorità doganali europee possono intervenire solo in presenza di merci contraffatte o usurpative "laddove sia dimostrato che tali merci siano destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione", l'UE era stata accusata di non curarsi di tutti i potenziali rischi che ruotano intorno alla circolazione di merce contraffatta.

Tuttavia, il Regolamento non apporta nessuna modifica, al contrario conferma quanto indicato nelle sentenze Philips e Nokia: infatti l'intervento delle dogane europee è tuttora subordinato alla esistenza di un atto di violazione all'interno di uno Stato membro; di conseguenza le dogane non possono sequestrare merci presumibilmente contraffatte qualora siano solo in transito nel territorio dell'UE e, quindi, dirette in zone extra-europee.

Inoltre il Reg. 608/2013 lascia fuori dal controllo delle autorità doganali anche le merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali destinate all'uso personale, purché non esistano indicazioni circa l'esistenza di un traffico commerciale e le violazioni risultanti dal commercio parallelo illegale – vale a dire tutte quelle merci fabbricate con l'accordo del titolare del diritto ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione – e dai superamenti dei quantitativi – ossia quelle merci prodotte da soggetti autorizzati dal titolare del diritto ma in quantità superiore rispetto a quella concordata. La loro esclusione dal controllo doganale deriva dal fatto che, in entrambi i casi, si tratta di merci autentiche e, pertanto, un intervento anche in tali casi è stato ritenuto non necessario.

Merci contraffatte in transito (regime doganale sospensivo)

La sentenza del 1° dicembre 2011 della Corte di Giustizia

Cause C-446/09 e C-495/09

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

.... omissis il regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, devono essere interpretati nel senso che:

- le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell'Unione europea da un diritto di marchio o copia di un prodotto ivi protetto da un diritto d'autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno non possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione in regime sospensivo;
- dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione europea; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell'Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione;
- affinché l'autorità competente a statuire nel merito possa esaminare utilmente l'esistenza di una prova simile e degli altri elementi costitutivi di una violazione del diritto di proprietà intellettuale invocato, l'autorità doganale cui è stata presentata una domanda d'intervento, non appena dispone di indizi che consentano di sospettare l'esistenza di detta violazione, deve sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle stesse merci, e che tra i predetti indizi possono figurare, segnatamente, il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione, l'assenza di informazioni precise o affidabili circa l'identità o l'indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, la mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti o di corrispondenza concernenti le merci di cui trattasi atti a far supporre che è possibile che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione europea.

Viene istituita una banca dati centrale per la lotta alla contraffazione: le autorità doganali competenti dovranno comunicare alla Commissione tutte le decisioni relative all'accoglimento, alla proroga o alla sospensione delle domande di intervento tramite la banca dati centrale, che diventerà operativa non oltre il 1° gennaio 2015 e i cui dati personali verranno trattati in conformità con il Reg. (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.

Tali disposizioni entreranno in vigore nella loro totalità a partire dal 1° gennaio 2014, continuando ad applicarsi fino a tale data la disciplina del 2003. Tuttavia, dal 19 luglio 2013 sono valide a tutti gli effetti le disposizioni del Regolamento che impongono alla Commissione Europea di provvedere ad atti esecutivi di implementazione, quali, ad esempio, la predisposizione dei nuovi formulari per la domanda di intervento e di eventuale proroga.

Articolo 32

Istituzione di una banca dati centrale

La Commissione istituisce una banca dati centrale di cui all'articolo 31. La banca dati diventa operativa al più presto e non oltre il 1 gennaio 2015.

[INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS MANUAL FOR LODGING OF APPLICATIONS FOR CUSTOMS ACTION](#)

Pacchetto “sicurezza e vigilanza”

La commissione per il mercato interno e i consumatori, del Parlamento europeo, ha tenuto un workshop sul “pacchetto relativo alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato”, al quale ha invitato ad intervenire alcuni esperti in materia (funzionari di Ministeri, consulenti e accademici).

Nella prima parte si è guardato attentamente al sistema vigente in materia negli Stati Uniti, puntualizzando le dovute differenze con il contesto europeo e rilevando i vantaggi che tale sistema apporta, tanto ai consumatori quanto alle imprese. E' stato rilevato, in particolare, come le imprese statunitensi più competitive siano quelle che attuano migliori sistemi di tracciabilità dei prodotti.

Nella seconda parte, il dibattito ha riguardato la sicurezza dei prodotti, ovvero, come assicurare, da una parte, la reale sicurezza per i consumatori, limitando, dall'altra, gli oneri per le imprese. Infine, sono stati riportati alcuni esempi di migliori pratiche e di quanto ancora resti da raggiungere per ottenere un'efficiente e funzionale sistema di sorveglianza del mercato (tra le altre, la presentazione da parte di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze francese). Il 4 settembre u.s. è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti ai due progetti di relazione predisposti dal Parlamento.

[COM \(2013\) 75 del 13.2.2013 sulla vigilanza del mercato dei prodotti](#)

[COM \(2013\) 78 del 13.2.2013 sulla sicurezza dei prodotti di consumo](#)

Nuovi orizzonti

- Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 (2013/C 80/01)
- Conclusioni del Consiglio sui progressi realizzati nell'ambito della strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale (2013/C 80/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

ACCOGLIE CON FAVORE:

- la relazione della Commissione sui progressi realizzati nell'ambito della strategia per l'evoluzione dell'unione doganale;
- la proposta della Commissione relativa al codice doganale dell'Unione (rifusione);
- la proposta della Commissione di un nuovo regolamento relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
- la proposta della Commissione riguardo al programma Dogana 2020

SOTTOLINEA LA NECESSITÀ DI

- promuovere ulteriormente l'applicazione uniforme della normativa doganale e approcci moderni e armonizzati ai controlli doganali lasciando al contempo, ove opportuno e tenendo conto delle implicazioni per gli operatori e per gli Stati membri,
- un margine di flessibilità per le soluzioni nazionali;
- migliorare la cooperazione con altre agenzie sia a livello nazionale sia a livello dell'UE nei settori della sicurezza, della salute, della protezione e dell'ambiente, nonché con i partner internazionali rispettando al contempo la suddivisione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri in questo campo;
- adottare un approccio più globale nell'ambito della catena di approvvigionamento internazionale al fine di migliorare l'efficacia dei controlli, consentendo una maggiore agevolazione degli scambi e fornendo benefici reali e concreti agli operatori economici autorizzati.

Proprietà intellettuale - Windows Internet Explorer

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/index_it.htm

Convert Select

Preferiti SAMIP Web Access Mint Global - Login amazon.it visualizza vendi...

ITA.C.A. ITALian Customs ... Proprietà intellettuale

Avviso legale importante | Informazioni su questo sito | Ricerca | Per contattarci

 **Sintesi della legislazione dell'UE** italiano (it)

EUROPA > Sintesi della legislazione dell'UE > Mercato interno > Le imprese in seno al mercato interno > Proprietà intellettuale

Proprietà intellettuale

- ▶ **PROTEZIONE DELLE INVENZIONI**
 - ▶ **Brevetto comunitario**
 - [Migliorare il sistema dei brevetti in Europa](#)
 - [Brevetto comunitario](#)
 - [Istituzione del Tribunale del brevetto comunitario](#)
 - ▶ **Biotechnologia**
 - [Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche](#)
 - [Rapporti d'applicazione: Secondo rapporto \(2005\)](#)
 - [Diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica: relazione della Commissione](#)
 - ▶ **Diversi**
 - [Topografie dei prodotti semiconduttori](#)
- ▶ **MARCHIO**
 - [Marchio comunitario](#)
 - [Armonizzazione del diritto dei marchi di impresa nell'Unione europea](#)
 - [Tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno \(UAMI\)](#)
- ▶ **DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO**
 - [Disegno o modello comunitario](#)
 - [Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui disegni e modelli](#)
- ▶ **CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA**
 - [Diritti di proprietà intellettuale: migliorare la loro tutela](#)
 - [Piano europeo di lotta alla contraffazione e alla pirateria](#)
 - [Strategia in materia di diritti di proprietà industriale](#)
 - [Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale](#)
 - [Lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno](#)
 - [Le dogane di fronte alle tendenze di contraffazione e di pirateria](#)
 - [Merci che violano i diritti di proprietà intellettuale](#)
- ▶ **DISPOSIZIONI DIVERSE**
 - [Accordi di trasferimento di tecnologia](#)
 - [Prodotti destinati alla difesa: norme per il trasferimento nell'UE](#)
 - [Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine](#) Archivi
 - [Specialità tradizionali garantite](#) Archivi

Operazione completata. Errori nella visualizzazione della pagina.

Internet | Modalità protetta: disattivata 100%

Grazie a tutti per l'attenzione

Direzione Regionale per la Lombardia

Area Antifrode

drd.lombardia.antifrode@agenziadogane.it

Roberto Gherardi – Tommaso de Angelis